



Comune di Sant'Orsola Terme

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **dicembre** ad ore **18.00**

23 dicembre 2021

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stata convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

Fontanari Andrea	Sindaco
Moser Luisa	Assessore
Moar Francesca	Assessore
Marchel Loris	Assessore
Paoli Mauro	Assessore

Assenti
giust. ing.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

27/12/2021

per dieci giorni consecutivi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Assiste il Vicesegretario Comunale

Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Andrea Fontanari**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Vice - segretario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data odierna e sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data odierna;

premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

vista la deliberazione consiliare n. 03 del 28.02.2018 con la quale è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

considerato che il Comune di Sant'Orsola Terme da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20.04.2017;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

ritenuto opportuno adottare il “regolamento tariffario”, come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2022;

preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/rif dd. 03.08.2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2012 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	€ 4.282.235,00	12.917,00
Costi variabili (€)	€ 2.296.445,00	0,00
Totale (€)		12.917,00

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

ritenuto pertanto di individuare tali manifestazioni;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dd. 14/12/2000;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27.01.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 04.02.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021, parte finanziaria;

dopo esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del Budget 2022 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
2. di approvare per l'anno 2022 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,093 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	RU	SL	TF
Componenti 1	32,11	8,82	40,93
Componenti 2	57,80	15,87	73,67
Componenti 3	73,86	20,28	94,14
Componenti 4	96,34	26,45	122,79
Componenti 5	115,60	31,74	147,34
Componenti 6	131,66	36,15	167,81

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Categoria 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5758	0,0890	0,6648
Categoria 02.Cinematografi e Teatri	0,3695	0,0571	0,4266
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5156	0,0797	0,5953
Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7563	0,1170	0,8733
Categoria 05.Stabilimenti Balneari	0,5500	0,0851	0,6351
Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni	0,4383	0,0678	0,5061
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4094	0,2180	1,6274
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9282	0,1435	1,0717
Categoria 09.Case di Cura e Riposo	1,0743	0,1661	1,2404
Categoria 10.Ospedali	1,1086	0,1714	1,2800
Categoria 11.Uffici, Agenzie	1,3063	0,2020	1,5083
Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5242	0,0811	0,6053
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2118	0,1874	1,3992
Categoria 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5469	0,2392	1,7861
Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti	0,7133	0,1103	0,8236
Categoria 16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5297	0,2366	1,7663
Categoria 17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,2719	0,1967	1,4686
Categoria 18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8852	0,1369	1,0221
Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2118	0,1874	1,3992
Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9367	0,1449	1,0816
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	8,2760	1,2798	9,5558
Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,5572	1,0140	7,5712
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,4056	0,8359	6,2415
Categoria 24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,3719	0,3668	2,7387
Categoria 25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2430	0,3469	2,5899
Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,7026	1,5004	11,2030
Categoria 27.Ipermercati generi misti	2,3548	0,3641	2,7189
Categoria 28.Banchi Mercato generi alimentari	5,9470	0,9197	6,8667
Categoria 29.Discoteche, Night Club	1,6415	0,2538	1,8953

3. di approvare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € **0,266** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in **20** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
4. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € **0,015** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026** al litro + I.V.A. 10%;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i

quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;

7. di stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **€ 5** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,5** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare, come per il 2022, tutte le agevolazioni / riduzioni previste ai sensi dell'art. 14 del regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti.
11. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2;

Sant'Orsola Terme, 23 dicembre 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Andrea Fontanari

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 27 dicembre 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti